

N.B.: Allegare sempre la fotocopia di un documento di identità in corso di validità

1. DATI DELL'ADERENTE

(compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Cognome: _____ Nome: _____
Codice Fiscale: _____ Sesso: M F Data di nascita: ____ / ____ / ____
Comune di nascita: _____ Prov: () Tel.: _____
Indirizzo di residenza: _____ CAP: _____ e-mail: _____
Comune di residenza: _____ Provincia: ()

2. OPZIONE PRESCELTA

per l'erogazione della posizione individuale (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

A) EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE PENSIONISTICA secondo le modalità di seguito indicate (vedi **NOTA BENE**):

NOTA BENE: Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari.

100% capitale (vedi **AVVERTENZE**) **50% capitale - 50% rendita** **capitale _____% - rendita _____%**

AVVERTENZE: Per i "vecchi iscritti" (iscritti alle Forme Pensionistiche Complementari prima del 29/04/1993) che OPTANO per l'erogazione 100% capitale verrà automaticamente applicato il regime introdotto dal D.Lgs. 252/2005. Per i "nuovi iscritti" (iscritti dopo il 28/04/1993) NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita, in caso contrario procederà direttamente con l'erogazione al 100% in forma capitale. Si vedano le ISTRUZIONI per ulteriori dettagli.

Nel solo caso di richiesta di erogazione totale o parziale di una rendita pensionistica, indicarne la tipologia nella sezione sottostante

Frequenza di erogazione rendita: mensile trimestrale semestrale annuale _____ Percentuale di reversibilità: _____%

Cognome e nome reversionario/i: _____ (allegare fotocopia documento/i di identità)

Altre opzioni (ove consentite): _____

B) RISCATTO parziale nella misura del **50,00%** a causa di uno dei seguenti motivi (barrare una sola casella):

- B.1 Cessazione dell'attività lavorativa con **disoccupazione non inferiore ad 1 anno e non superiore a 4 anni**
 B.2 Ricorso da parte dell'azienda a **procedure di mobilità**, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

C) RISCATTO totale a causa di uno dei seguenti motivi (barrare una sola casella):

- C.1 Cessazione dell'attività lavorativa con **disoccupazione superiore a 4 anni**
 C.2 **Invalidità** permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo
 C.3 **Decesso** dell'aderente

D) RISCATTO per cause diverse (c.d. immediato)

3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI

(compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

A) L'aderente ha **cessato l'attività lavorativa** richiesta per l'iscrizione al Fondo per:

- Volontà delle parti (dimissioni, licenziamento, risoluzione consensuale, cambio inquadramento per passaggio a dirigente,)
 Causa indipendente dalla volontà delle parti (mobilità, fallimento, fondo esuberi, ...)

B) Cassa Integrazione Guadagni

C) L'aderente raggiunge il pensionamento (ovvero raggiunge i requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligh. di appartenenza)

D) Decesso dell'aderente

Data 1ª iscrizione a forme pensionistiche complementari: ____ / ____ / ____ Contributi non dedotti non ancora comunicati: € _____

4. COORDINATE BANCARIE

(compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Codice **IBAN** : _____
(compilare INTEGRALMENTE) Cod. Paese Cod. Controllo CIN ABI (5 caratteri numerici) CAB (5 caratteri numerici) Numero Conto Corrente (12 caratteri alfanumerici)
Banca e Filiale: _____ Intestato a: _____

Il sottoscritto dichiara, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e sotto la propria esclusiva responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'esercizio dell'opzione prescelta. E' consapevole, altresì, delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del predetto D.P.R., nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

Il sottoscritto accetta, inoltre, di ricevere all'indirizzo di residenza indicato il modello CU, che gli verrà spedito per posta ordinaria dal Fondo entro la scadenza di Legge dell'anno successivo a quello di pagamento e si impegna a richiederne copia in caso di mancata ricezione dello stesso entro quindici giorni dalla scadenza annuale di Legge per la trasmissione. Il sottoscritto si impegna, inoltre, a comunicare al Fondo eventuali variazioni di indirizzo, rispetto a quello di residenza indicato, al quale spedire la Certificazione Unica.

Data Compilazione: ____ / ____ / ____

Firma: _____

5. DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA

(compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Denominazione Azienda: _____
Codice/matricola aziendale del lavoratore dipendente: _____
Data cessazione attività: ____ / ____ / ____ Aliquota T.F.R. (solo "vecchi iscritti"): _____ %
Quota esente fino al 31/12/2000: € _____ Abbattimento base imponibile fino al 31/12/2000 (solo "nuovi iscritti"): _____
Importo ultimo contributo dovuto al Fondo Pensione: € _____ In data: ____ / ____ / ____

Timbro e firma del datore di lavoro: _____

NOTA BENE: L'incompleta compilazione del presente modulo o la mancata sottoscrizione comportano l'immediato rigetto della domanda presentata.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

1. DATI DELL'ADERENTE (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Nella sezione iniziale devono essere riportati i dati anagrafici dell'aderente anche in caso di **decesso** del medesimo. In quest'ultimo caso il presente modulo deve essere sottoscritto da uno degli aventi diritto al riscatto ed inoltrato al Fondo Pensione unitamente alla dichiarazione allegata, sottoscritta in originale, riportante i dati anagrafici completi del/i richiedente/i e le coordinate bancarie per effettuare il bonifico di pagamento. In caso di decesso dell'aderente devono presentare domanda di riscatto totale i beneficiari previsti dalla normativa sui fondi pensione: gli eredi ovvero i diversi beneficiari (persone fisiche o giuridiche) indicati dall'aderente. In mancanza di tali soggetti, la posizione resta acquisita al fondo pensione.

2. OPZIONE PRESCELTA (compilazione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

NB: **Le 4 opzioni consentite sono tra loro alternative. Qualora vengano barrate più opzioni, il modulo sarà annullato.** Per avere maggiori dettagli sulla fiscalità applicabile alle erogazioni dei fondi pensione è necessario fare riferimento alla normativa in vigore.

A) EROGAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA - Il diritto alla prestazione pensionistica si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabilite nel regime obbligatorio di appartenenza, con almeno 5 anni di partecipazione alle Forme Pensionistiche Complementari. Le prestazioni pensionistiche possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50%; la parte residua deve essere erogata in forma di **rendita**. Qualora parte della prestazione debba essere erogata in forma di rendita, devono essere fornite le ulteriori informazioni richieste relative a tipologia (rendita immediata o posticipata, erogazione certa per un certo numero di anni, sopravvenuta non autosufficienza,...), frequenza di erogazione ed eventuale % di reversibilità, allegando copia di un documento di identità del/i reversionario/i. Ulteriori opzioni richieste devono essere previste dalle Convenzioni in essere.

AVVERTENZE per i "vecchi iscritti": Si segnala che per i "vecchi iscritti" che OPTANO per l'erogazione del 100% capitale viene automaticamente applicato il più favorevole regime introdotto dal D.Lgs. 252/2005. In base a tale opzione viene erogato in forma capitale il 100% del montante fino al 31/12/2006, mentre con riferimento al montante accumulato dal 2007 si applica la nuova disciplina che prevede l'erogazione del 50% in forma capitale e del restante 50% (ove ricorrano le condizioni) in forma di rendita. L'erogazione del 50% in rendita è infatti obbligatoria solo in presenza di un montante sufficientemente elevato e cioè solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale maturato a partire dal 1° gennaio 2007 risulti superiore al 50% dell'assegno sociale (tale 50% è pari a € 2.944,50 nel 2018); il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita. Resta peraltro salva la possibilità per il "vecchio iscritto" di richiedere la liquidazione dell'intera prestazione in capitale applicandosi in tal caso il regime tributario (penalizzante) vigente alla data del 31/12/2006.

AVVERTENZE per i "nuovi iscritti": Si segnala che per i "nuovi iscritti" NON è invece prevista la possibilità di optare per diversi regimi fiscali. Per essi la prestazione va erogata al 50% in forma capitale ed al 50% in forma di rendita. Per i "nuovi iscritti" che barrano l'opzione di ricevere il 100% della prestazione in forma capitale, sarà cura del Fondo verificare se il montante maturato è sufficientemente elevato da rendere obbligatoria l'erogazione anche sotto forma di rendita. Tale obbligo sorge solo nel caso in cui la rendita ipotetica derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale complessivamente maturato risulti superiore al 50% dell'assegno sociale (tale 50% è pari a € 2.944,50 nel 2018). Il Fondo informerà preventivamente l'iscritto qualora parte della prestazione debba essere erogata sotto forma di rendita; in caso contrario procederà direttamente con l'erogazione al 100% in forma capitale.

Il diritto al riscatto (ovvero al trasferimento, si veda modulo relativo) si ha qualora vengano meno i requisiti di partecipazione al Fondo.

B) il RISCATTO parziale può essere richiesto, nella misura del 50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria

C) il RISCATTO totale può essere richiesto per i casi di decesso o invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di 1/3. Può essere richiesto inoltre a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

D) il RISCATTO per cause diverse può essere richiesto per cause diverse dai casi sopra esposti. Si tratta p.e. dei casi di cessazione dell'attività lavorativa con disoccupazione inferiore ad 1 anno, ovvero di cessazione dell'attività lavorativa con una permanenza nelle forme pensionistiche complementari per meno di 5 anni. **NOTA BENE: In caso di riscatto per cause diverse viene liquidata all'aderente l'intera posizione maturata, applicando un regime fiscale meno favorevole rispetto ai casi precedenti. È ammesso, una sola volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro, il riscatto parziale nella misura del 50%.**

3. DATI PREVIDENZIALI E CONTRIBUTIVI (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Questa sezione non deve essere compilata qualora l'aderente richieda, in costanza del rapporto di lavoro, il riscatto totale a causa di Invalidità permanente che comporti la riduzione delle capacità di lavoro a meno di un terzo.

A) CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA - Si ricorda che il cambiamento dell'attività lavorativa assume rilevanza nel solo caso di passaggio a settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione. In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro, bisogna precisare sempre il motivo della cessazione (influisce sul regime fiscale applicabile). La cessazione del rapporto di lavoro per volontà delle parti può individuarsi, oltre che nei casi indicati, in tutti i casi di interruzione volontaria. La cessazione del rapporto di lavoro per causa indipendente dalla volontà delle parti può invece individuarsi, oltre che nei casi indicati, nella sopravvenuta inabilità totale al lavoro, nel caso in cui l'azienda passi ad un settore diverso da quelli previsti per l'iscrizione al Fondo Pensione o in altri casi di interruzione involontaria.

B) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - In questa situazione l'iscritto non cessa il rapporto di lavoro ed ha facoltà di richiedere il riscatto parziale.

C) PENSIONAMENTO - L'aderente ha i requisiti per percepire la pensione erogata dal regime obbligatorio di appartenenza.

D) DECESSO - Il decesso dell'aderente va segnalato dagli eredi ovvero dai beneficiari

Data Iscrizione - Va indicata la data in cui l'aderente si è iscritto per la prima volta ad una forma pensionistica complementare.

Contributi non dedotti - Entro il 31/12 dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, è necessario comunicare al Fondo Pensione l'importo dei contributi che non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi in quanto eccedenti la quota di deducibilità prevista dalla normativa. Qualora l'aderente maturi il diritto alla prestazione prima del 31 dicembre, la comunicazione deve essere resa contestualmente alla presente richiesta, indicando l'ammontare dei contributi non dedotti versati al Fondo Pensione nell'ultimo anno e/o frazione d'anno che non siano già stati comunicati in precedenza (p.e. nella richiesta liq.ne di giugno 2018 vanno indicati, se non ancora comunicati, i contributi non dedotti del 2017 e, se del caso, dei primi 6 mesi del 2018). Si ricorda che non devono essere indicati gli eventuali contributi versati a favore di familiari fiscalmente a carico.

4. COORDINATE BANCARIE (compilazione e sottoscrizione a cura dell'aderente o degli eredi/beneficiari)

Vanno indicate le coordinate bancarie complete del conto presso cui deve essere effettuato il bonifico di pagamento. È indispensabile riportare tutti i codici dell'**IBAN** come riportati nell'estratto conto che periodicamente si riceve dalla propria banca.

In caso di decesso dell'aderente i beneficiari devono comunicare le loro coordinate bancarie nel modulo per essi previsto.

Esempio CODIFICA IBAN: **PPKK**CAAAAACCCCNNNNNNNNNNN, dove: **PP** = codice paese (IT / SM => Italia o San Marino), **KK** = cin IBAN (due caratteri numerici), **C** = cin BBAN (1 carattere alfabetico), **AAAAA** = codice ABI (5 caratteri numerici), **CCCCC** = codice CAB (5 caratteri numerici), **NNNNNNNNNN** = numero di conto corrente (12 caratteri alfanumerici contigui, non sono ammessi né spazi né caratteri speciali quali . - / ecc.)

5. DATI DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA (compilazione e sottoscrizione a cura del datore di lavoro)

Denominazione azienda e codice aziendale - Indicare il datore di lavoro ed il n.ro identificativo/matricola aziendale del dipendente.

Aliquota TFR - Da indicare esclusivamente per i "vecchi iscritti". Con aliquota TFR si intende l'aliquota IRPEF calcolata dal datore di lavoro al momento della cessazione del rapporto di lavoro per la tassazione del Trattamento di Fine Rapporto.

Data cessazione - È la data in cui cessa l'attività lavorativa richiesta per la partecipazione al Fondo.

Quota esente su quanto maturato entro il 31/12/2000 - È l'ammontare tot. dei contributi versati al Fondo dall'aderente entro il 31/12/2000 e non eccedenti il 4% della retribuzione imponibile annua ai fini TFR. Qualora l'importo della quota esente fosse uguale ai contributi versati dal dip.te fino al 31/12/2000 indicare "100%". Qualora la quota esente non venga comunicata, il Fondo Pensione considererà esenti tutti i contributi versati dal dipendente fino al 31/12/2000. **Abbattimento base imponibile** su quanto maturato entro il 31/12/2000 si determina nella misura di L. 600.000 (€ 309,87) per anno di contribuzione rapportate alla permanenza nel Fondo ed alla percentuale di TFR versato. Da indicare esclusivamente per i "nuovi iscritti".

Si precisa inoltre che il Fondo non può riconoscere in sede di liquidazione la franchigia di € 309,87 (o la parte di essa spettante) per quelle quote di TFR con competenza relativa all'annualità 2000, ma il cui versamento effettivo al Fondo sia avvenuto successivamente al 01/01/2001; in questo caso l'abbattimento può essere integralmente riconosciuto dal datore di lavoro, ferma restando la necessità di segnalare l'eventuale quota residua che il Fondo può riconoscere. **NOTABENE: L'abbattimento/riduzione va ripartito, per ogni anno di contribuzione, proporzionalmente tra il datore di lavoro ed il Fondo Pensione, e la coerenza tra l'abbattimento applicato dall'azienda con quello applicato dal Fondo (su segnalazione dell'azienda) è verificata dall'Agenzia delle Entrate sulle rispettive dichiarazioni 770. La comunicazione da parte del datore di lavoro del relativo importo È necessaria per consentire al Fondo Pensione il calcolo corretto della base imponibile: qualora non venga comunicato, il Fondo Pensione non riconoscerà alcun abbattimento all'aderente.**

Ultimo contributo - È indispensabile segnalare sempre l'importo dell'ultimo versamento (inteso come somma dei contributi azienda, dipendente e TFR) dovuto al Fondo Pensione e la relativa data in cui è stato/sarà versato.



*Commissione di Vigilanza
sui Fondi Pensione*

Ai fondi pensione negoziali

Alle società che hanno istituito fondi pensione aperti

Alle società che hanno istituito PIP ex d.lgs. n. 252/2005

Alle forme pensionistiche preesistenti a contribuzione definita

LORO SEDI

Roma, 14 NOV. 2008
Prot. n. 6522

Trasmissione via e-mail o via fax

Oggetto: Orientamenti COVIP in merito alla possibilità di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare.

In allegato si trasmettono gli Orientamenti in oggetto, approvati dalla Commissione in data 6 novembre u.s., volti a fornire chiarimenti relativamente alla possibilità, per gli iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti, di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 252 del 2005 per l'accesso alla prestazione pensionistica complementare, anche in assenza di ulteriori contribuzioni.

In sintesi, con i predetti Orientamenti, è stato precisato che l'iscritto ad una forma pensionistica complementare in regime di contribuzione definita che ha maturato i requisiti per la relativa prestazione pensionistica può, alternativamente, formulare richiesta di erogazione della prestazione stessa oppure non formulare alcuna richiesta e, quindi, continuare a partecipare alla forma pensionistica complementare. In quest'ipotesi è da intendersi rimessa all'iscritto la scelta se effettuare dei versamenti contributivi alla forma pensionistica complementare ovvero se cessare la contribuzione. In tali casi, la posizione continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica e varierà in funzione dei rendimenti conseguiti.

Considerata la rilevanza della tematica si chiede di portare a conoscenza degli iscritti i contenuti dell'Orientamento, evidenziando la sussistenza delle suddette opzioni, e di curare in particolare, mediante apposita comunicazione, l'informativa degli iscritti che risultino prossimi al pensionamento.

Distinti saluti.

Il Presidente f.f.
(B. Mangiatordi)

ORIENTAMENTI IN MERITO ALLA POSSIBILITA' DI PERMANERE PRESSO LA FORMA PENSIONISTICA OLTRE LA MATURAZIONE DEI REQUISITI PER LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Con i presenti Orientamenti si intendono fornire chiarimenti relativamente alla possibilità, per gli iscritti a forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti, di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto legislativo n. 252 del 2005 (di seguito: decreto), per l'accesso alla prestazione pensionistica complementare, anche in assenza di ulteriori contribuzioni.

Il decreto, come noto, contempla espressamente, all'art. 8, comma 11, la possibilità che l'aderente prosegua la contribuzione al fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista nel regime obbligatorio di appartenenza. Tale facoltà risulta, peraltro, subordinata al fatto che l'iscritto vanti almeno un anno di contribuzione a favore di forme pensionistiche complementari.

La norma di cui sopra consente, pertanto, a coloro che possano vantare almeno un anno di contribuzione ed abbiano raggiunto i requisiti anagrafici per il pensionamento di continuare a contribuire alla forma pensionistica complementare e di determinare autonomamente il momento di fruizione della prestazione pensionistica.

Al fine dell'individuazione della portata applicativa della norma sopra richiamata occorre, tuttavia, tener conto del contesto in cui la stessa si colloca. E' opportuno, infatti, rilevare che la predetta disposizione risulta inserita nell'ambito dell'art. 8 del decreto, intitolato "*Finanziamento*", volto a disciplinare le varie modalità di finanziamento delle forme previdenziali.

A tale ambito va pertanto riferita l'efficacia della stessa, diretta unicamente a precisare, da un lato, l'ammissibilità di versamenti contributivi dopo il raggiungimento dell'età pensionabile e, dall'altro, ad estendere anche a tali contributi il regime fiscale agevolato di cui al comma 4 del medesimo articolo 8.

Più in particolare, la *ratio* della norma è da rinvenirsi nella volontà del legislatore di confermare che i contributi versati oltre il raggiungimento, in generale, dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza – e, quindi, non solo dei requisiti inerenti l'età pensionabile, richiamata dalla norma, ma anche delle prescritte anzianità contributive minime - continuano ad avere valenza di versamenti di previdenza complementare e, come tali, sono ammessi a fruire delle agevolazioni fiscali previste per tali forme di finanziamento.

Questione distinta rispetto a quella trattata dalla norma sopra indicata è quella inerente la possibilità per l'iscritto di procrastinare il momento di accesso alla prestazione pensionistica complementare, una volta maturati i prescritti requisiti, anche in difetto di ulteriori versamenti contributivi. Con riferimento a quest'ultimo profilo, assume, infatti, rilevanza un'altra previsione del decreto e, cioè, quella di cui all'articolo 11, comma 2, in materia di prestazioni pensionistiche.

Con tale disposizione sono state definite le condizioni di accesso alla prestazione pensionistica complementare. La norma, tuttavia, si limita a prevedere i presupposti (maturazione dei requisiti per le prestazioni del regime obbligatorio di appartenenza e almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza complementare) per il sorgere del diritto alla prestazione pensionistica.

La disposizione non prescrive, invece, che l'effettivo esercizio del relativo diritto debba necessariamente coincidere con il raggiungimento dei previsti requisiti, essendo rimessa all'iscritto la determinazione del momento in cui formulare la relativa istanza.

E' da ritenersi, quindi, senz'altro ammissibile il mantenimento della posizione individuale presso la forma pensionistica e la conservazione, anche senza prosecuzione della contribuzione, della qualifica di iscritto alla forma successivamente all'avvenuta maturazione dei requisiti per il pensionamento e alla percezione della prestazione pensionistica nel regime di base.

Tale flessibilità circa il momento di effettivo esercizio del diritto alla percezione della prestazione pensionistica, oltre che legittima, è da ritenersi anche pienamente compatibile e connaturale all'adozione del regime di contribuzione definita. E' necessario, pertanto, che le forme pensionistiche complementari operanti in tale regime riconoscano agli iscritti tale facoltà.

In sintesi, l'iscritto a una forma pensionistica complementare in regime di contribuzione definita che ha maturato i requisiti per la relativa prestazione pensionistica dovrebbe essere richiamato all'esigenza di effettuare una scelta consapevole che tenga conto delle seguenti opzioni:

- formulare richiesta di erogazione della prestazione stessa;
- non formulare alcuna richiesta e, quindi, continuare a partecipare alla forma pensionistica complementare. In quest'ipotesi è da intendersi rimessa all'iscritto la scelta se effettuare dei versamenti contributivi alla forma pensionistica complementare ovvero se cessare la contribuzione. In tali casi, la posizione continuerà ad essere gestita dalla forma pensionistica e varierà in funzione dei rendimenti conseguiti.